

Trasmessa via Pec

Reggio Emilia, lì _____

.....

.....

.....

PEC:

OGGETTO: Servizio tecnico di "Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione (D.Lgs 81/08 e D.Lgs 50/2016), per i "LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'ORDINARIO TRANSITO VEICOLARE SUL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SOLOGNO SULLA SP108 "CASTELNOVO NE' MONTI-BONDOLO-CARÙ". (CIG ZB8239EB39)

Premesso che:

- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e il Sig. _____, nato a _____, il _____ - C.F. _____, in qualità di _____, con sede a _____, in Via _____, _____ - C.F. _____ e Partita IVA _____, di seguito denominato "professionista", sottoscrittore del presente atto, si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia affida al Professionista, che accetta, il servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ripristino indicati in oggetto, che dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia.

Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all'attività di libero professionista e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

ART. 2 – ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Si evidenzia che in relazione alla tipologia dei lavori ed alla tempistica di esecuzione, sarà pertanto cura e onere del professionista garantire una presenza in cantiere della figura di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), anche eventualmente mediante un suo sostituto debitamente qualificato.

Il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare l'esecuzione dei lavori da eseguire in conformità delle normative e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sui cantieri.

I collaboratori rispondono quindi della loro attività direttamente al Professionista, il quale

provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli interventi di coordinamento per la sicurezza, da svolgersi in qualità di C.S.E., saranno prestati per garantire lo svolgimento delle attività regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (in particolare l'art. 92).

Sono richiesti almeno 2-3 interventi settimanali di verifica diretta in cantiere (anche in funzione delle tipologie di lavorazioni eseguite), degli aspetti riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici) nonché la conduzione e verbalizzazione delle riunioni di coordinamento da tenersi con periodicità settimanale.

I controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto professionista mediante procedure specifiche da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Direzione Lavori (D.L.) e le singole imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori.

Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e di lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul luogo di lavoro.

Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno altresì essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal professionista, o da suo collaboratore, e dall'impresa esecutrice.

Il professionista si assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale dell'operato dei propri amministratori e collaboratori.

Il professionista si assume l'impegno di eseguire il servizio tecnico nel rispetto del principio della buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione si è obbligata, osservando i criteri di correttezza e ad adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente atto.

In particolare il professionista dovrà:

1. riferire tempestivamente al R.U.P. ed alla D.L. ogni fatto od aspetto di interesse della sicurezza in cantiere, concordando con i medesimi i provvedimenti da assumere;
2. verificare, all'inizio dei lavori la presenza della seguente documentazione, se ritenuta necessaria:
 - Piano di sicurezza, predisposto in sede di progettazione esecutiva, firmato per accettazione dal professionista il quale potrà proporre eventuali modifiche e/o integrazioni, norme particolari e aggiornamenti periodici;
 - Generalità e residenza del rappresentante legale per ogni impresa ed il relativo numero di codice fiscale;
 - Dichiarazione di delega sostitutiva da parte del rappresentante legale per ogni impresa, in caso di sua assenza, per rapportarsi e colloquiare col suo sostituto;
 - Copia iscrizione alla CCIAA per ogni impresa;
 - Certificati regolarità contributiva INPS per ogni impresa;
 - Certificati regolarità contributiva INAIL per ogni impresa;
 - Copia dell'eventuale iscrizione cassa edile per ogni impresa;
 - Copia del registro infortuni per ogni impresa;
 - Copia del libro matricola dipendenti per ogni impresa;
 - Copia della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - Copia della valutazione del rumore;
 - Copia del registro delle visite e degli accertamenti sanitari periodici per ogni impresa;
 - Copia dei Tesserini di vaccinazione antitetanica per ogni impresa;
 - Certificati di idoneità, ove siano presenti lavoratori minorenni, per ogni impresa;
 - Copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

- Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto omologazione degli apparecchi di sollevamento;
 - Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
 - Eventuale dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
 - Copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
 - Eventuale disegno del ponteggio firmato da responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo;
 - Eventuale progetto del ponteggio di tecnico abilitato per ponteggi diversi da schemi tipo o altezze superiori a 20 mt.;
 - Dichiarazione di conformità L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere;
 - Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 mt. dalle linee stesse;
 - Scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all'ISPESL competente per territorio;
 - Libretto dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 lt.;
 - Verbali di ispezione e/o verifica rilasciati dal personale preposto all'attività di vigilanza e controllo;
 - Copia dei libretti di uso e manutenzione o dichiarazione sostitutiva del titolare di conformità alle norme di sicurezza vigenti di tutte le macchine e attrezzature e della prevista verifica e manutenzione;
 - Dichiarazione del datore di lavoro di aver svolto gli adempimenti previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., relativi alla formazione specifica dei lavoratori;
 - Dichiarazione del datore di lavoro di aver fornito ai propri lavoratori tutti i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni;
 - Nominativi componenti squadra di emergenza.
3. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione dei lavori o dalla formalizzazione del servizio, trasmettere all'impresa esecutrice il piano di sicurezza con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:
 - a.1) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'art.100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - a.2) per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa;
 - a.3) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
 4. Il C.S.E. acquisirà dalle imprese esecutrici il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché tutte le altre documentazioni previste dal Piano di sicurezza e dalle procedure concordate preventivamente con il R.U.P.
 5. In nessun caso le proposte di cui alle lettere a.1) ed a.2) del precedente punto 2 del presente articolo, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati. Qualora le proposte di cui al comma 1, lettera a), punto a.3), comportino un incremento dei costi, il C.S.E. deve immediatamente darne notizia al R.U.P., motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano di sicurezza. L'eventuale rifiuto motivato del committente all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atti scritti che il C.S.E. deve trasmettere all'impresa e conservare unitamente al piano di sicurezza.
 6. Verificare, con azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 92, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008).
 7. Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100, del D.Lgs.81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, in

relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (art. 92, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 81/2008).

8. Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (art. 92, comma 1, lett. c, D.Lgs. 81/2008).
9. Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (art. 92, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 81/2008).
10. Segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, del D.Lgs. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
11. Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 81/2008).
12. Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (D. Lgs. 81/2008, art. 92 comma 1).
13. Redigere con periodicità mensile un rapportino sull'attività svolta, da rassegnare al R.U.P. entro il giorno 5 del mese successivo.

ART. 4 - DURATA, TEMPI E ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla lettera di affidamento del servizio stesso e fino al termine dei lavori. Alla predetta data il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

In considerazione delle vigenti disposizioni normative, potrà rendersi necessario, in futuro, modificare detto contratto in tutto o in parte, cederlo in seguito a provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che il professionista possa vantare nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante.

ART. 5 - PENALI

Ogni giorno naturale e consecutivo oltre i termini sopra stabiliti nella consegna dei singoli atti affidati al C.S.E. comporta una penale pari a € 25,00; ai fini del calcolo della penale si devono considerare ognuno degli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del C.S.E. per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Il committente ha facoltà di applicare altre penali fino ad un importo di € 500,00 in caso di inadempienza da parte del C.S.E. Prima di applicare tali penali, la D.L. ha l'obbligo di contestare per iscritto le inadempienze, lasciando la possibilità al C.S.E. di presentare le proprie osservazioni entro 3 giorni. Nel caso che tali osservazioni non siano ritenute giustificate, il Responsabile del Procedimento comunica la penale fissando l'importo della stessa in relazione alla gravità dell'inadempimento.

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico al C.S.E. e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso C.S.E.. Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30gg. dall'avvenuta richiesta da parte dello C.S.E. coordinatore, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al

professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per incarico parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Provincia.

2. E' facoltà del C.S.E. rinunciare al servizio tecnico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso, previo pagamento di una penale di € 2.000,00; la rinuncia al servizio e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato e senza il pagamento della penale quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del C.S.E. Per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell'incarico e, in via sussidiaria, le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
3. Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal C.S.E. nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.
4. Il professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it/page.aspx?IDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.
5. Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI

1. Il compenso professionale per il servizio di C.S.E. ai sensi di legge, è valutato in netti € _____, corrispondente a lordi € _____.
2. **Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile. ed è, inoltre da intendersi forfetario ed onnicomprensivo anche di eventuali perizie di variante che si rendessero necessarie nel corso dei lavori.**
3. L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del C.S.E. e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.
4. Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo C.S.E. intenda o debba avvalersi.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Gli onorari e competenze professionali, dovranno essere fatturate come segue:

- 40%, al raggiungimento del 50% dei lavori contabilizzati;
- 40%, al raggiungimento del 90% dei lavori contabilizzati;
- 20%, all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

I pagamenti dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle fatture.

Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:

Il professionista dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

-
-

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) che è ZB8239EB39 e il Codice Unico di Progetto (CUP) che è C27H17000880005.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata da _____, in corso di validità; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 1.500.000,00.
3. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato da parte del C.S.E. il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti dal C.S.E. resteranno di proprietà della Provincia.

ART. 11 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Il professionista si impegna a non partecipare direttamente od indirettamente anche in qualità di semplice socio o consulente, in imprese che partecipano all'esecuzione dei lavori.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con essa, si conviene di fare riferimento alla tariffa professionale specifica.

ART. 12 – DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 13 – SPESE

Tutte le eventuali spese che il professionista dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico del professionista stesso.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15 comma 2-bis della l. 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 5: Penali;

Art. 6: Recesso, risoluzione del contratto e codice di comportamento.

Art. 8: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

.....

IL PROFESSIONISTA:

f.to

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì..... Qualifica e firma”